



REGIONE SICILIANA COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020

Tel. 0942 737168 Fax 0942 737203

www.comune.pagliara.me.it

E Mail: ragioneria@comune.pagliara.me.it Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 228 del 30.06.2025

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 55 DEL 30.06.2025

OGGETTO	ART. 67 CCNL 21/05/2018. – FONDO RISORSE DECENTRATE. – COSTITUZIONE ANNO 2021.
---------	--

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

PREMESSO che :

-la costituzione del Fondo per le risorse decentrate sostituisce un attività gestionale,

-le risorse destinate alla costituzione del fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonchè dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

VISTO l'art. 68 comma 1 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018 che tra l'altro prevede che: "Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile";

VISTA la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, che in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett.

a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie

definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;

VISTO il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N. 19/SEZAUT/2018/QMIG che pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, ha statuito che: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

VISTO l'Orientamenti Applicativi ARAN Comparto Funzioni Locali N. 45/2019;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

CONSIDERATO che :

- la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018 distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

- il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l'art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, co. 2 del CCNL del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative..... L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2021;

RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale n 50 del 15/12/2020 R.G. n. 411 del 15/12/2020 con la quale viene costituito il fondo per l'anno 2020, nella quale è stato consolidato il valore per la determinazione dell'importo del Fondo per l'anno 2017 a cui si potranno aggiungere le diverse voci che il nuovo CCNL prevede all'art. 67, sia in parte stabile che in parte variabile;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2021 il CCNL 2016-2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:

- art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 ovvero 31, solo dal 2019 e successivi,
- art. 67 comma 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali,
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile, importo corrispondente alle Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam non più corrisposte al personale cessato l'anno precedente;
- art. 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno;

DATO ATTO che per l'anno 2021 l'importo del fondo viene determinato sulla base storica degli anni precedenti ed è definito in € 54.151,73, compreso le 83,20 per ogni dipendente, le differenziali per il personale in essere al 1/03/2018 e le retribuzioni di anzianità ad personam del personale cessato per l'anno precedente;

CONSIDERATO che per l'anno 2021 l'importo previsto dall'art 67 comma 2 lett. D, risulta essere € 5.355,95 mentre l'importo registrato all'art. 67 comma 2 L h risulta essere € 5000,00 , entrambi gli importi sono soggetti alle regole del limite stabilite sulla quantificazione del fondo;

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 67 del C.C.N.L. del 21/5/2018 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

RICHIAMATE le regole contabili in merito alla costituzione del fondo per:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che: "in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio";
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre - si aggiornano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021,

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con delibera di consiglio Comunale n. 27 del 06/08/2024;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi;

VISTA la determina sindacale n. 01 del 09/01/2025 con la quale la sottoscritta viene nominata Responsabile di Area Economico-Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, avente ad oggetto: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”* come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: *“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011”*;

VISTO il Regolamento di contabilità Armonizzata;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto il vigente *“Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”*;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni;

DETERMINA

1. **PER** i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 , come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;
2. **DI QUANTIFICARE** il succitato fondo anno 2021 in complessivi € 54.151,73, così come risulta dall'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI DARE ATTO** che il fondo relativo al 2021 di € 54.151,73 risulta disponibile alla contrattazione solo per € 14.474,88, in quanto la somma di € 31.678,82 relativa al differenziale di posizione e a somma di € 7.998,03 relativa all' indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, sono state liquidate nell'anno di competenza (2021) così come di seguito riportato:
 - a. € 31.678,82 Fondo per Progressioni orizzontali;
 - b. € 7.998,03 Indennità di comparto;
 - c. Il fondo da ripartire risulta essere € 14.474,88
4. **DI DARE ATTO** che le somme a copertura di € 14.474,88 sono stanziare nel risultato di amministrazione relativo all'ultimo rendiconto approvato 2023 il quale evidenzia la somma vincolata complessiva di € 43.628,99 destinata alla contrattazione decentrata ;
5. **PRECISATO** che i compensi Istat e gli incentivi per la progettazione; risultano imputati ai pertinenti capitoli di bilancio;
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento osserva i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente;
7. **DI RISERVARE** la rideterminazione del fondo, così come costituito, in attuazione agli indirizzi che saranno forniti dai competenti organi in ordine ai limiti finanziari dello stesso in rapporto alle previsioni contrattuali di cui all'art. 67, comma 2, CCNL 2018;

8.DI DARE ATTO che, così come nella presente determinazione rappresentato, il Fondo risorse decentrate 2021 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

9.DI DARE ATTO che la spesa derivante da quanto sopra e coerente con i principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

10.DI DARE ATTO che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2021, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

11.DI TRASMETTERE copia della presente all'Organo di revisione economico-finanziaria, per acquisirne i pareri al fine della relativa certificazione;

12.DI TRASMETTERE copia della presente alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

13.DI TRASMETTERE copia della presente, per opportuna conoscenza, alla delegazione di parte datoriale di questo Ente;

14.DI PUBBLICARE la presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;

15.DI PUBBLICARE il presente atto nelle forme e nei termini di legge.

ALLEGATO A

FONTI	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
Art. 67 comma 1	Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con dirigenza	50.718,43
Art. 67 comma 2 lett. a)	Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - SOLO DAL 2019	2.080,00
Art. 67 comma 2 lett. b)	Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	1.004,25
Art. 67 comma 2 lett. c)	Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	349,05
Art. 67 comma 2 lett. d)	Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	5.355,95
Art. 67 comma 2 lett. e)	Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	-
Art. 67 comma 2 lett. f)	solo per Regioni	-
Art. 67 comma 2 lett. g)	Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	-
Art. 67 comma 2 lett. h)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	- 5.000,00
	TOTALE RISORSE STABILI	
INCREMENTI VARIABILI		
Art. 67 comma 3 lett. a)	Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	

Art. 67 comma 3 lett. b)	Piani di razionalizzazione	
Art. 67 comma 3 lett. c)	Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 67 comma 3 lett. d)	Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art. 67 comma 3 lett. e)	Risparmi da utilizzo straordinari	
Art. 67 comma 3 lett. f)	Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	
Art. 67 comma 3 lett. g)	Personale case da gioco	
Art. 67 comma 3 lett. h)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 67 comma 3 lett. i)	Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art. 67 comma 3 lett. j)	incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 D.Lgs 75/2017	
Art. 67 comma 3 lett. k)	Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 68 comma 1	Residui anni precedenti di risorse stabili	
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	
	TOTALE FONDO 2021	€ 64.507,68
	Di cui assoggettati a limite 2016	€ 61.074,38
	LIMITE FONDO 2016	€ 50.718,43
	Riduzione per superamento limite 2016	€ 10.355,95
	FONDO DA CCNL 2016-2018	€ 54.151,73
	LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 C.2 D.L 34/2019	€ 50.718,43
	Riduzione per superamento limite 2016	€ 10.355,95
	FONDO DA APPROVARE	€ 54.151,73
Art 68c.1CCNL 21/05/2018	FONDO PER LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art 34 CCNL 2002-2005)	€ 31.678,82
Art 68 c.1CCNL 21/05/2018	Indennità di comparto quota fondo	€ 7.998,03
	Risorse assoggettate al limite del 2016 50.718,43 5.355,95, 5000,00 = 61.074,38	€ 14.474,88



Il Responsabile di Area Economico- finanziaria
Dott.ssa Briguglio Antonietta

Briguglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa. *Relativamente a fondo anno 2021 di € 54.151,73 risulta disponibile alla contrattazione solo per € 14.474,88, in quanto le somme di € 31.678,82 relativa al differenziale di posizione e di € 7.998,03 per indennità di comparto sono state liquidate nell'anno di competenza (2021) le somme a copertura del fondo di € 14.474,88 risultano confluite, quali poste vincolate, nel risultato di amministrazione relativo all'ultimo rendiconto approvato 2023 la quale evidenzia la somma complessiva di € 43.628,99 come somme relativa vincolate alla contrattazione decentrata ;*



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____

Pagliara, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE